

DOSSIER

ESAME DI STATO

PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Riferimenti normativi

D.M. 254/2012. Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

C.M. 3/2015. Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Legge 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

D. Lgs. 62 del 13/4/2017. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e esami di stato.

D.M. 741 del 3/10/2017. Regolamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

D.M. 742 del 3/10/2017. Regolamento delle modalità per la certificazione delle competenze.

Circolare MIUR 1865 10/10/2017. Indicazioni in merito a valutazione e certificazione delle competenze e Esame di Stato nella scuola del primo ciclo di istruzione.

NOTA MIM 4155 del 07/02/2023 Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Premessa

I Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curriculum (DM 254/2012 e documento NUOVO SCENARIO), utilizzano un approccio pedagogico e antropologico che cura la centralità della persona che apprende, con particolare attenzione alla relazione educativa e ai metodi didattici, capaci di attivare le energie e le potenzialità di ogni alunna e alunno, al fine di riconoscere e valorizzare i loro apprendimenti. Di conseguenza, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 del 31/05/2012 -D. Lgsv. 62/2017)

L'esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell'attività svolta dall'alunno nell'ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal "PROFILO IN USCITA DAL PRIMO CICLO" dello studente al termine del primo ciclo di istruzione.

Per l'impostazione delle prove d'esame si fa riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 "**Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107**".

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, , **l'ammissione all'esame di Stato** è disposta in presenza dei seguenti requisiti:

-aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti

-non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235

-aver partecipato entro aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

In sede di scrutinio finale, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, il Consiglio di classe:

-attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline

-può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO.

L'art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) prevede che per la validità dell'anno scolastico, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti** del monte ore annuale personalizzato.

Poiché il monte ore annuale complessivo della scuola secondaria di primo grado è:

-classi a tempo normale: **990 ore** (30 ore settimanali per 33 settimane), ne deriva che per poter essere valutato al termine dell'anno scolastico un alunno deve **aver frequentato per almeno 743 ore**. Il **numero massimo di ore di assenza** consentite è pertanto pari a **247,5** (41 giorni)

-classi ad indirizzo musicale: 1089 (33 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane), quindi un alunno deve aver frequentato almeno 816 ore. Quindi il numero di ore di assenza consentite è di **272 (45 giorni)**

CRITERI DI DEROGA

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.

Tipologie di assenze ammesse alla deroga:

Gravi motivi di salute, terapie e cure programmate;

Gravi motivi personali e/o familiari (lutti, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, rientro nel paese d'origine per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia, autocertificati da un genitore e notificati al DS

Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI a carattere nazionale.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO, IN CASO DI VOTO INFERIORE A 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE

Coerentemente con la normativa, il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri per la non ammissione all'esame di Stato:

-e lacune accumulate negli apprendimenti sono numerose e tali da pregiudicare il percorso formativo futuro e di conseguenza anche da determinare la riduzione della fiducia in sé, presupposto del successo scolastico

-sono presenti più di tre valutazioni con insufficienze lievi (5) o più di due valutazioni con insufficienze gravi (4)

- la frequenza da parte dell'alunno dei percorsi didattici personalizzati, appositamente programmati dalla scuola per migliorare gli apprendimenti, non ha prodotto esiti apprezzabili.
- la permanenza nella stessa classe per un ulteriore anno può concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà e a riacquistare una maggiore motivazione allo studio
- la non ammissione alla classe successiva rappresenta anche elemento di riflessione dell'alunno sull'importanza dell'impegno e della responsabilità di ciascuno nel conseguire risultati positivi

DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Il DM 741/2017 indica "In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi"

Il collegio ha deliberato che il GIUDIZIO DI IDONEITÀ è formulato secondo i seguenti criteri:
è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza:
1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %;

La proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di classe, in base a situazioni particolari; l'eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno.

Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;

In caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il "cinque" o il "quattro");

Per essere ammessi all'esame non devono essere presenti più di tre valutazioni con insufficienze lievi (5) o due valutazioni con insufficienze gravi (4)

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "**Ammesso**", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "**Non ammesso**". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

Il voto finale dell'Esame di Stato viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti nelle prove scritte e al colloquio. L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a 6/10.

PROVA SCRITTA DI ITALIANO

La prova scritta di Italiano accerta la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua, la coerente e organica esposizione del pensiero,

La Commissione predispose tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

Tipologia A: testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

Tipologia B: testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

Tipologia C: comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova scritta di Italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

È consentito l'uso del dizionario.

Per gli alunni con certificati DSA, saranno attivati i necessari interventi dispensativi e/o compensativi secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e secondo quanto deliberato nei PDP.

Gli alunni con disabilità certificata possono svolgere una prova differenziata a giudizio della sottocommissione

di pertinenza e saranno valutati in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento.

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predisponde almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste;
2. quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Prima dell'effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA

Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e francese), nella stessa giornata.

Il D.M. 741/17 sottolinea che i quesiti, predisposti utilizzando le tipologie indicate, vanno ponderati sui due livelli di riferimento del Quadro Comune Europeo per le lingue del Consiglio d'Europa (art.9 c. 3).

Il voto delle due lingue straniere deve essere unico. Il voto della prova di lingua straniera non si può determinare calcolando la media tra i voti assegnati alle due sezioni della prova medesima (DM 741/17) per evitare la definizione di un voto in decimi con possibile frazione decimale. Non è consigliabile differenziare le due lingue straniere assegnando a ciascuna un peso diverso. Occorre predisporre quesiti che per ciascuna lingua facciano riferimento ai due diversi livelli del QCE, per accertare la competenza complessiva dell'allievo nelle lingue straniere (oggetto della certificazione).

La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. Entrambe le sezioni accerteranno l'acquisizione di competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo:

-A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

-A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Le tracce per gli alunni con certificazione DSA saranno le stesse, ma il testo verrà semplificato in alcune parti e così anche le domande (che potranno avere meno items tra cui scegliere). Inoltre il brano e le relative attività da svolgere saranno registrati o letti dall'insegnante, per renderne più agevole la comprensione. Al momento della correzione delle prove, infine, si terrà conto principalmente della comprensione globale del testo e non degli errori grammaticali e ortografici.

PROVA ORALE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e

riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Ogni docente preparerà 5 documenti non disciplinari ma trasversali che si riferiscano alle macroaree individuate in Collegio dei docenti. Gli alunni estrarranno un documento (immagine, testo) non noto tra quelli presentati precedentemente dai singoli docenti, quindici minuti prima della propria prova orale e individualmente, dopo aver analizzato a fondo il documento proposto, prepareranno un percorso, in forma di mappa o di schema, che comprenda diversi argomenti delle varie discipline inerenti il documento di partenza.

Al fine di agevolare gli alunni nello studio e i docenti nella preparazione dei documenti stimolo, ogni docente implementa la griglia in cui sono riportate le tematiche generali con le attività scelte, coerenti alle stesse con riferimento alle diverse discipline.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI(DSA- BES –SOSTEGNO)

Per gli alunni DSA e DVA le predisposizione delle prove e la valutazione avverranno in relazione a PDP e PEI

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", senza alcuna indicazione di voto.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D. Lgs. 62/2017 – Linee guida D.M. 742/2017)

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il D. Lvo 62/17, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi "indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7,

distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.”

Il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.”

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame di Stato vengono consegnati:

- l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;
- la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
- la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica
- la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

I livelli sono descritti nel modo seguente:

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note